

Civile Sent. Sez. 5 Num. 5973 Anno 2016

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 25/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 7971-2011 proposto da:

RAVENNA ENTRATE SPA in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell'avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

UNILEVER ITALIA SRL in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA V.LE TUPINI 133, presso lo studio
dell'avvocato ROBERTO BRAGAGLIA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8/2010 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata l'08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DI BENEDETTO che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato BRAGAGLIA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l'impugnazione dell'avviso di accertamento per il recupero coattivo d'imposta di pubblicità per l'anno 2007, con il quale veniva contestata la dichiarazione presentata dalla Unilever srl, riferita all'imposta comunale sulla pubblicità, accertandone l'infedele dichiarazione relativa ai mezzi pubblicitari, con conseguente calcolo dell'imposta su base annua, con irrogazione della relativa sanzione pecuniaria e interessi, per un importo di € 49.323,70.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della società contribuente, ritenendo la congruità dei versamenti effettuati a titolo d'imposta da parte della stessa. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la concessionaria della riscossione propone ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso corredato dalla memoria illustrativa, ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, il concessionario della riscossione dell'imposta pubblicitaria del Comune di Ravenna denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quarto comma, 9 primo comma e 12 primo comma del D.lgs. n. 504/1993, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto nella sentenza impugnata si sarebbe disatteso il principio legislativo secondo il quale l'imposta sulla pubblicità, per attività che hanno durata superiore a tre mesi, è sempre computata con riferimento all'intera annualità e la prova che l'esposizione dei mezzi pubblicitari utilizzati abbia avuto una durata temporanea e inferiore ai tre mesi, graverebbe sull'utilizzatore degli stessi.

Il motivo è fondato.

Preliminare, è il rilievo che la società Unilever srl non risulta aver mai contestato la circostanza che l'utilizzo dei mezzi pubblicitari *de quibus* sia avvenuta per un periodo superiore al trimestre su base annua, così come verificato dalla stessa CTR, di talché la società concessionaria per la riscossione dei tributi, odierna ricorrente, era esonerata dalla relativa prova, a prescindere che tale circostanza risulta riscontrata dal giudice d'appello, sia perché aveva verificato che l'utilizzo dei mezzi pubblicitari era avvenuto per tutta la stagione balneare (da maggio a settembre), sia in quanto risulta che la circostanza sia stata documentata anche con fotografie. Ciò premesso, la distinzione effettuata dall'odierna resistente, fra disponibilità del mezzo pubblicitario e suo utilizzo è privo di fondamento, alla luce del disposto dell'art. 12 primo e secondo comma primo, del D.lgs. n. 504/1993, secondo il quale il riferimento agli impianti pubblicitari è onnicomprensivo - comunque, riferibile anche agli impianti non stabilmente destinati alla diffusione dei mezzi pubblicitari (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi) - ed è determinato per anno solare, salvo che il periodo di utilizzo sia stato inferiore ai tre mesi (ma tale circostanza risulta esclusa, nel caso di specie). Si rileva, inoltre, come il pagamento forfetario del tributo su base annua, per periodi inferiori all'anno ma superiori ai tre mesi, non è stato ritenuto un profilo della legge in contrasto con il principio di uguaglianza, né affetto da irragionevolezza, né lesivo del principio di capacità contributiva, in quanto risponde sia ad un'esigenza di snellimento dell'attività dell'amministrazione sia alla finalità di assicurare agli enti locali una ragionevole certezza di previsione di entrate, tenuto anche conto che, proprio per garantire un'equità impositiva e per evitare un'imposizione troppo

gravosa, per i periodi inferiori al trimestre è stato previsto, con la novella legislativa introdotta dalla legge n. 388 del 2000, il pagamento dell'imposta commisurata al tempo reale di disponibilità degli impianti (Cass. n. 26839/09). Deve, pertanto, ritenersi che presupposto dell'imposta di pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, bensì la disponibilità del mezzo medesimo da parte dell'impresa (nel caso di specie, superiore ai tre mesi), destinato al potenziale uso pubblicitario (in termini, Cass. n. 20873/2007). D'altra parte, *"la pretesa che su ogni dichiarazione del contribuente si debba effettuare un'attività istruttoria di accertamento non è soltanto contraria al sistema adottato dal legislatore per conformare il regime dell'imposta di pubblicità, ma è contrario anche sia al principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.), che sarebbe costretta, sempre e comunque, ad effettuare accertamenti per fenomeni di massa, quali sono quelli degli impianti pubblicitari, sia al principio di collaborazione e di buona fede, che, ai sensi dell'art. 10.1 L. 27 luglio 2000, n. 212, regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, nel senso, tra l'altro, che la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia intanto sul presupposto, che si dà per scontato in via di principio, che le dichiarazioni del contribuente sono vere, e che solo successivamente l'eventuale riconduzione a verità è operata così dall'ufficio tributario in sede di accertamento come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso"* (Cass. n. 16117/2007).

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la società Unilever srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €1.300,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie e accessori di legge

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 11.2.2016